Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 16 febbraio 1925** — **Numero 38**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: *F. Abussi.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschelli.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

All'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, relativo ad istituzione di un addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio corrente, dopo la tariffa, venne omesso, per inesattezza della copia trasmessa alla tipografia, il seguente periodo che qui si riproduce in conformità del decreto originale:

Per i generi designati nella nota (2) alla tariffa massima suaccennata, esclusa l'uva secca, il detto addizionale è dovuto nelle stesse proporzioni ivi fissate in confronto alla voce « vino ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 321.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 103.

Autorizzazione di spesa straordinaria da inscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'elettricità e del turismo a Grenoble.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2085;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 200,000 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'elettricità e del turismo a Grenoble.

La predetta somma viene stanziata al capitolo di nuova istituzione n. 151 *bis*: « Spese per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'elettricità e del turismo a Grenoble » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 100. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 322.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 105.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per l'organizzazione e la valorizzazione dei territori dell'Oltre Giuba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2075;
Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 5,000,000 per provvedere alle spese determinate dalla preparazione dei mezzi e dall'organizzazione dei servizi nel territorio dell'Africa Orientale, che fu oggetto della convenzione di Londra del 15 luglio 1924, in previsione del trasferimento del territorio stesso dalla Gran Bretagna all'Italia.

Detta somma è inscritta al capitolo n. 43-*ter*: « Spesa per la organizzazione e la valorizzazione dei territori dell'Oltre Giuba » dello stato di previsione del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

Per le spese imputabili al capitolo di cui al precedente articolo e limitatamente a quanto concerne l'ammontare delle anticipazioni e i contratti di acquisti, affitti, forniture, lavori e prestazioni di opera, potrà derogarsi alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 102. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 323.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 104.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2085;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 2: Personale avventizio - Retribuzioni . . . . + L. 135,000
Cap. n. 3: Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . + » 50,000
Cap. n. 6: Sussidi al personale in attività di servizio . . . . + » 20,000
Cap. n. 71-IV: Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia . . . . . . — » 20,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 324.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 106.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2075;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 26: Pensioni ordinarie . . . . + L. 150,000
Cap. n. 29: Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . — » 150,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 103. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 325.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1925, n. 107.

Condono di residui d'imposta sui terreni, dovuti nei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2954;
Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 2192;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 117;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I residui d'imposta, con le relative addizionali, sui terreni, dovuti nei territori annessi al Regno e riferentisi al periodo anteriore al 1° gennaio 1924 a tenore della legge di riscossione e dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2954 e 2 ottobre 1924, n. 2192, sono condonati.

Resta fermo l'obbligo dei contribuenti di pagare, a norma di legge, i residui d'imposte inscritte a ruolo già esigibili al 31 dicembre 1924.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 le Commissioni di prima istanza per le imposte dirette istituite o da istituirsi nei territori annessi, compreso l'ex Stato di Fiume, in conformità della legge (testo unico 4 agosto 1877, n. 4021), saranno investite di tutte le attribuzioni già spettanti alle cessate Commissioni di stima o Commissioni per la decisione sui ricorsi in primo grado riguardanti le imposte dovute secondo la legislazione dei cessati regimi.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare ogni disposizione necessaria per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 104. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 326.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1925, n. 108.

Cessione gratuita di area demaniale in Roma all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra un tratto di area demaniale di circa 1300 metri quadrati, sita in Roma nei pressi del Palazzo di Giustizia e confinante da un lato con via delle Fosse, dall'altro con via Triboniano e dal terzo con la restante proprietà demaniale, da adibire alla costruzione della sede centrale del detto Istituto.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto il Ministro per le finanze provvederà a stabilire i termini, precisando la misura dell'area da cedere e a stipulare il relativo atto di cessione.

Art. 3.

Il suddetto atto di cessione sarà esente da tassa di registro e di trascrizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 105. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 327.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 109.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese pel Senato del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 42 « Spese pel Senato del Regno » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 1,773,500.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 106. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 328.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 110.

Istituzione del capitolo 299 bis nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25 e variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25 è istituito il capitolo n. 299 *bis* « Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte alle spese occorrenti pel riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435) », con lo stanziamento di L. 100,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925, Atti del Governo, registro 233, foglio 107. — GRANATA.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Cap. n. 53 - Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti, ecc., della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L. 60,000
Cap. n. 72 - Retribuzione al personale avventizio delle ragionerie centrali	» 215,000
Cap. n. 122 - Indennità di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina delle cartiere, ecc.	» 80,000
Cap. n. 197 - Spese per registri, moduli, carta, ecc. (Provveditorato)	» 15,000
Cap. n. 447 - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. delle ragionerie centrali	» 37,000
Cap. n. 516 *bis* (nuovo) - Indennità di riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435)	» 100,000
Cap. n. 830 (aggiunto) - Acquisti eventuali di stabili (in conto residui)	» 90,000
Totale degli aumenti	L. 597,000

In diminuzione:

Cap. n. 438 - Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra, ecc.	L. 252,000
Cap. n. 444 - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili, ecc.	» 155,000
Cap. n. 904 (aggiunto) - Costruzione, ampliamento e sistemazione di fabbricati, ecc.:	
in conto competenza	» 45,000
in conto residui	» 45,000
Totale delle diminuzioni	L. 497,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 329.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 111.
Concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato coi Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, concernenti la nomina a ufficiali in servizio attivo permanente di ufficiali subalterni delle categorie in congedo, e il comma *c)* dell'art. 3 del R. decreto 14 novembre 1920, n. 1944 che, abrogando i citati articoli del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, faceva salvi i titoli in base ad essi già acquisiti;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori del corpo di amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra è autorizzato a coprire i posti di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, mediante concorsi per titoli fra gli ufficiali muniti dei titoli di studio indicati nella tabella stessa e che si trovino in una delle seguenti condizioni, anche se abbiano superato i limiti di età stabiliti per l'ammissione agli impieghi civili:

ufficiali delle categorie in congedo, dichiarati idonei nel concorso per ufficiale di amministrazione in servizio attivo permanente, bandito in applicazione del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, compresi quelli che abbiano già conseguito o siano per conseguire la nomina nel corpo anzidetto;

ufficiali in congedo che, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 4 del citato R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, per partecipare a detto concorso, avevano superato il limite di età prescritto nell'articolo stesso;

ufficiali delle categorie in congedo giudicati idonei per la nomina in servizio attivo permanente, ma non nominati per deficienza di posti nei reclutamenti effettuati in base agli articoli 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, posteriormente al 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Agli effetti dei passaggi di categoria e della sistemazione in ruolo di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e agli articoli 14, 16, 17, 18 e 54 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale dei ruoli indicati nell'annessa tabella viene ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

I vincitori dei concorsi di cui all'art. 1 saranno sottoposti al periodo di prova stabilito dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno quindi essere nominati in ruolo, ma con riserva di anzianità rispetto a coloro che conseguiranno posteriormente il passaggio di categoria o la sistemazione in ruolo, ai termini delle disposizioni citate nel precedente art. 2 e che dovranno precederli nel ruolo.

Ai vincitori dei concorsi medesimi che avessero già ottenuto la nomina ad ufficiale di amministrazione in base al

R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, il servizio eventualmente prestato dopo la nomina stessa non verrà in alcun modo computato agli effetti dell'anzianità e dello stipendio.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 108. — GRANATA.

Tabella dei posti da conferirsi mediante concorsi per titoli ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111.

Numero dei posti	RUOLI E GRADI	TITOLI DI STUDIO richiesti per l'ammissione al concorso
	Gruppo A.	
37	Vice segretari nell'Amministrazione centrale	Laurea in giurisprudenza o in scienze commerciali o in scienze sociali.
	Gruppo B.	
19	Vice ragionieri geometri del Genio militare	Licenza di istituto tecnico (sezione agrimensura).
30	Vice ragionieri d'artiglieria	Licenza liceale o di istituto tecnico o titolo equipollente di scuole medie di commercio.
28	Capi tecnici aggiunti di artiglieria e genio	Licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di istituti industriali.
17	Disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio	Licenza di istituto tecnico o scuola superiore di belle arti o di altre equiparate.
	Gruppo C.	
34	Assistenti aggiunti del Genio militare	Licenza ginnasiale o di scuola tecnica o diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi o altro titolo di studio atto a comprovare la speciale cultura tecnico-professionale richiesta per gli assistenti del Genio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO.

Numero di pubblicazione 330.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 113.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziazio 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sullo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 10 - Sussidi al personale in attività di servizio, L. 10,000.

In diminuzione:

Cap. n. 9 - Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc., L. 10,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 111. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 331.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 112.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 18: Sussidi al personale dell'Amministrazione, ecc.	L.	80,000
Cap. n. 69: Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia meridionale e insulare	»	1,000,000
Cap. n. 71: Illuminazione delle aree portuali dell'Italia meridionale, ecc.	»	500,000
	L.	1,580,000

In diminuzione:

Cap. n. 70: Escavazione dei porti dell'Italia meridionale ed insulare	L.	1,500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 110. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 332.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2329.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia « Contessa Tornielli Bellini », in Novara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1810, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri « Contessa Tornielli Bellini » in Novara;
Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 10, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia « Contessa Tornielli Bellini » di Novara, è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con sezione femminile. Alla Scuola sono pure annessi un laboratorio-scuola per lavori femminili e corsi per maestranze del legno ed edili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche si compiono nei laboratori per il legno, per i metalli, in quello di plastica, e nei laboratori femminili annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sette insegnanti, di tre capi officina, di tre maestre di laboratorio, di un segretario.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero per l'economia nazionale con L. 133,300;
il comune di Novara con L. 37,652.40;
la provincia di Novara con L. 3529.90;
la Camera di commercio di Novara con L. 4706.70;
l'Opera pia « Civico istituto Bellini » con L. 11,735.
L'Opera pia « Civico istituto Bellini » resta obbligato in seguito delle disposizioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla sua manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola si compone di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 333.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2331.

Riordinamento del Regio istituto industriale, in Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 1273, concernente la istituzione in Bergamo di un Regio istituto industriale;
Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1924, registro n. 8, foglio n. 291, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto industriale di Bergamo, è riordinato come istituto industriale con tre sezioni:
a) per periti meccanici elettricisti;
b) per tessitori e filatori;
c) per periti chimici e tintori,
con annessa scuola di tirocinio triennale, per aggiustatori, tornitori, modellisti, fonditori, tessitori, filatori, tintori ed annessi corsi serali e domenicali, per maestranze meccaniche e tessili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono in un'officina meccanica, in un laboratorio elettrotecnico, in un laboratorio per tessitura a mano e con reparti meccanici, in un laboratorio per filatura e in un laboratorio di tintoria.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di 14 insegnanti, di 8 capi officina, di due sottocapi, di un segretario e di due vice segretari.
Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 300,000;
il comune di Bergamo, con L. 50,000;
la provincia di Bergamo, con L. 50,000;
la Camera di commercio di Bergamo, con L. 50,000;
l'Associazione industriale bergamasca, con L. 30,000.
Il patrimonio dell'Istituto è costituito siccome risulta dall'art. 3 del sopracitato R. decreto 27 aprile 1924, n. 1273.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati, e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti del Ministero e di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 99. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 334.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2335.

Proroga di poteri del Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 agosto 1922, col quale fu sciolta l'amministrazione del Consorzio autonomo per il porto di Genova;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, col quale fu nominato Regio commissario del Consorzio autonomo del detto porto il Ministro di Stato cav. di gr. croce senatore Umberto Cagni, con l'incarico di provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione definitiva del Consorzio stesso nel termine di sei mesi dalla data del citato decreto;
Visto il R. decreto 21 agosto 1924, n. 1543, col quale i poteri del predetto Regio commissario furono prorogati per sei mesi, nonchè il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1707, col quale fu determinata l'indennità di carica allo stesso spettante;
Ritenuto che i compiti affidati al Regio commissario non sono ancora ultimati e che pertanto ravvisasi opportuno prorogare per un altro anno i suoi poteri;
Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata con la legge 28 giugno 1906, n. 291;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli per la marina, per le finanze e per le comunicazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri del Regio commissario per il Consorzio autonomo del porto di Genova, cav. di gr. croce senatore Umberto Cagni, Ministro di Stato, sono prorogati di un anno a decorrere dal 13 dicembre corrente.

Art. 2.

Al predetto Regio commissario senatore Umberto Cagni è assegnata una indennità di carica di L. 175 al giorno a decorrere dal 13 dicembre del corrente anno. La detta indennità, nonchè l'imposta di ricchezza mobile e tutte le altre tasse e ritenute relative, graveranno sul bilancio del Consorzio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — REVEL — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 109. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 335.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 91.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona.

N. 91. R. decreto 25 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 336.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 94.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Lingotto, in Torino.

N. 94. R. decreto 15 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Lingotto in Torino, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 337.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 95.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Tortona.

N. 95. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Tortona, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 338.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 96.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Vittorio Emanuele II, in Bergamo.

N. 96. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Vittorio Emanuele II, in Bergamo, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 339.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 97.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale G. Capponi, in Firenze.

N. 97. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale G. Capponi, in Firenze, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 340.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1925, n. 98.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio maschile Sac. Giuseppe Parisi Giarratano », in Gibellina.

N. 98. R. decreto 8 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio maschile Sac. Giuseppe Parisi Giarratano », in Gibellina, viene eretta in Ente morale sotto un'amministrazione provvisoria composta di tre membri da designarsi dal Vescovo di Mazzara del Vallo, con riserva di approvarne lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Castelletto d'Orba (Alessandria), di Cellamare (Bari) e di Cinaglio (Alessandria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelletto d'Orba, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Castelletto d'Orba, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato il disordine ed il grave dissesto finanziario della civica azienda.

Di fronte alle crescenti necessità del Comune, richiedenti maggiori spese, l'Amministrazione, ispirandosi ad un malinteso spirito di popolarità, lungi dall'aumentare adeguatamente le risorse ordinarie dell'Ente, anche elevando il gettito dei tributi locali mantenuto ad un livello molto basso, ha preferito far fronte alle nuove esigenze, contraendo, volta a volta, dei prestiti e determinando così un notevole aumento del già esistente disavanzo di amministrazione.

La riscossione dei tributi ha dato luogo a gravi irregolarità ed abusi; tra l'altro, nessuno degli esercenti ha prestata la prescritta cauzione per l'abbonamento al dazio e alcuni contribuenti sono stati indebitamente esonerati dal pagamento delle tasse.

A gravi rilievi hanno pure dato luogo i sistemi seguiti nella concessione di forniture e lavori e nella esecuzione di questi ultimi, disposta, in vari casi, senza i relativi progetti, e pagati senza che ne fosse documentato lo stato di consistenza.

Alcuni servizi pubblici sono stati riscontrati in disordine, particolarmente quello relativo alla assistenza sanitaria gratuita.

È risultato poi dall'inchiesta che alcuni degli amministratori hanno avuto indebito maneggio del pubblico danaro ed hanno partecipato sia direttamente che indirettamente in forniture e servizi del Comune.

Contestati gli addebiti alla Amministrazione comunale, le controdeduzioni sono state fornite dal sindaco, senza addurre alcun

argomento sostanziale che valga ad attenuare o smentire le risultanze dell'inchiesta.

E poichè, pertanto, l'attuale Amministrazione non dà alcun affidamento di porre, con adeguati provvedimenti, pronto riparo al disordine ed alla grave situazione finanziaria del Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme avviso espresso dal Consiglio di Stato, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelletto d'Orba, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dottor Angelo Cafassi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cellamare, in provincia di Bari.

MAESTA',

Gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Cellamare, mentre hanno indotto il Consiglio comunale ad esprimere, con apposito voto, la sua aperta sfiducia verso la Giunta municipale, hanno d'altra parte determinata una situazione per la quale il Consiglio comunale viene a trovarsi nella impossibilità di dare vita ad un'altra Amministrazione capace di curare il retto e proficuo funzionamento della civica azienda.

In tale stato di cose, il Prefetto, anche in considerazione dei perturbamenti della pubblica quiete, che, data la tensione degli animi potrebbero derivare dalla suesposta situazione, ha dovuto provvedere alla provvisoria amministrazione dell'Ente mediante un suo Commissario. Ma poichè la gestione di questo non potrebbe protrarsi a tempo indeterminato, mentre l'atteggiamento che i due partiti in lotta conservano reciprocamente non lascia sperare che la rappresentanza elettiva possa riprendere il suo regolare funzionamento, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio dell'attuale Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cellamare, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vito Lattanzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cinaglio, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Cinaglio, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato numerose irregolarità e abusi.

Lo scarso rendimento degli impiegati comunali, il vivace contrasto manifestatosi fra il segretario e gli amministratori, hanno determinato un grave disordine negli uffici ed una deplorevole lentezza nel corso degli affari.

I servizi pubblici più importanti sono in abbandono, insufficienti e male organizzati quelli relativi all'assistenza sanitaria e zooiatrica.

Nonostante la critica situazione finanziaria dell'Ente, non esattamente accertabile anche perchè non sono stati approvati i conti dal 1914 al 1920, nè compilati quelli dal 1921 ad oggi, alcuni tributi non vengono applicati, di altri è stata ritardata la riscossione, mentre non è stata da tempo riveduta la tariffa daziaria.

Irregolarità ed abusi sono stati rilevati nella concessione di lavori e nella alienazione di beni del Comune, essendosi a tali atti proceduto senza che essi fossero stati deliberati e senza contratti.

Gli amministratori, che spesso sono entrati in rapporti d'interesse con il Comune, mostrano, d'altro canto, una deplorevole incuria degli affari dell'Ente; il Consiglio non si raduna che rare volte, deliberando quasi sempre in seconda lettura per l'abituale assenza di molti dei suoi componenti.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, questa ha fornito controdeduzioni insufficienti. E poichè essa non dà alcun affidamento di ripristinare il regolare andamento della civica azienda, anche in vista del malcontento determinato nella popolazione dalle irregolarità e dagli abusi rilevati, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 corrente, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cinaglio, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. geom. Felice Germanino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1924.

Ruoli organici delle Regie accademie di belle arti e licei artistici di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, per la Regia accademia di belle arti di Carrara, per la Regia scuola di disegno per gli operai di Reggio Emilia, per i Regi conservatori di musica di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 52 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto i Regi decreti 6 ottobre 1919, n. 2127; 7 dicembre 1922, n. 1597, e 9 dicembre 1923, n. 2850;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Con effetto dal 1° novembre 1924 per le Regie accademie di belle arti e licei artistici di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, per la Regia accademia di belle arti di Carrara, per la Regia scuola di disegno per gli operai in Reggio Emilia, per i Regi conservatori di musica di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma, sono confermati i ruoli e la relativa distribuzione di posti risultanti dalla tabella n. 38, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dai Regi decreti 6 ottobre 1919, n. 2127, e 7 dicembre 1922, n. 1597, per le preesistenti Regie accademie ed istituti di belle arti, conservatori, istituti e licei musicali delle sedi anzidette; per la Regia scuola di recitazione di Roma, sono parimente confermati il ruolo e la relativa distribuzione di posti risultanti dal R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2850.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1924.

Il Ministro: CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1925.

2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi ed effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Catania potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 gennaio 1925.

p. *Il Ministro*: PETROCCHI.

Schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Sorgenti della « Gran Fonte » e quelle annesse attigue che scaturiscono nello adiacente Vallone del Vespro, Li Morti, Li Malati e Favarotta (inf. n. 167)	Vallone Noce, Procca di Metri Valle di Arona	Leonforte	Dallo sbocco fino alle scaturigini che confluiscono alla Gran Fonte e all'estremo superiore del Vallone del Vespro, Li Morti, Li Malati e Favarotta limitato dal muraglione di sostegno della via Garibaldi in Leonforte

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1925.

Autorizzazione alla Compagnia « La Protectrice » di Parigi di esercitare l'assicurazione anche nel ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la deliberazione in data 30 maggio 1924 del Consiglio di amministrazione della Società anonima « La Protectrice », compagnia di assicurazione a premio fisso, con sede in Parigi;

Visto lo statuto sociale modificato dall'assemblea dell'11 luglio 1921;

Visto l'atto di procura rilasciato al rappresentante nel Regno;

Ritenuto che l'importo della cauzione, vincolata a favore della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano, supera il minimo prescritto dall'art. 33 del ricordato decreto-legge, per l'esercizio della assicurazione in più di un ramo;

Decreta:

Articolo unico.

La Compagnia anonima di assicurazione a premio fisso « La Protectrice » con sede in Parigi, capitale sociale Frs. 5,000,000 (versato 1/4) e rappresentanza generale nel Regno in Milano, è autorizzata ad esercitare la assicurazione oltre che nei rami infortuni e responsabilità civile, anche nel ramo « incendi ».

Roma, addì 10 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1925.

Norme transitorie per disciplinare le operazioni di imbarco, sbarco e movimento merci nel porto di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

In virtù dei poteri conferitigli dal R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476;

Considerate le condizioni in cui si svolge il lavoro nel porto di Torre Annunziata e la urgenza di norme transitorie atte a disciplinare in particolare quello dei cereali, in attesa dell'ordinamento generale che disciplinerà tutto il traffico portuale;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le operazioni manuali relative ad imbarco, sbarco, trasbordo e movimento di merci sulle navi, calate e galleggianti nel porto di Torre Annunziata saranno eseguite con personale inscritto nei ruoli dei lavoratori tenuti dall'Ufficio di porto. I ruoli saranno chiusi salvo quelli dei pesatori.

L'inscrizione nei ruoli non è applicabile agli equipaggi dei rimorchiatori ed al personale incaricato della condotta degli apparecchi meccanici portuali che dovrà essere di esclusiva fiducia dei proprietari degli apparecchi.

Art. 2.

In eccezione al precedente articolo i velieri di portata non superiore alle 300 tonnellate potranno eseguire lo stivaggio e disistivaggio col proprio equipaggio limitatamente al lavoro di bordo.

Art. 3.

I datori di lavoro dovranno richiedere il numero di lavoratori loro occorrenti all'Ufficio di porto, il quale ne curerà l'assegnazione. Su domanda del datore di lavoro, e quando ne riconosca fondati i motivi, l'Ufficio di porto potrà sostituire con altri lavoratori di ruolo gli individui così assegnati.

Art. 4.

I lavoratori chiamati al lavoro si metteranno a disposizione del datore o di un suo rappresentante, e questi assumerà la direzione delle operazioni che intende eseguire.

Art. 5.

Le assicurazioni dei lavoratori così assunti saranno effettuate a cura del datore di lavoro.

Art. 6.

Per la merce da sbarcare e da immettersi entro il recinto dei Magazzini generali ed in altri locali chiusi di pertinenza dei medesimi e per quella che ne esca per essere imbarcata, tutto il maneggio della merce stessa, esternamente al muro di recinzione dei magazzini dovrà essere eseguito con individui inscritti nei ruoli dei lavoratori del porto.

Tutte le operazioni che debbano farsi sulla merce all'interno del recinto saranno invece effettuate dai Magazzini generali con personale proprio non inscritto nei ruoli.

Art. 7.

I datori di lavoro avranno facoltà di scelta fra i pesatori inscritti nei ruoli aperti di cui all'art. 1.

Art. 8.

Qualora i lavoratori di ruolo, effettivi ed avventizi, di una categoria, presenti in porto, non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, si dovrà ricorrere ai lavoratori delle altre categorie, e nel solo caso in cui anche costoro non fossero nel numero occorrente, i datori di lavoro che non avessero ottenuto il personale necessario potranno completare, per la sola giornata, il loro fabbisogno con il personale estraneo al ruolo, previa autorizzazione dell'Ufficio di porto.

Art. 9.

Qualora il numero dei lavoratori di una categoria si manifesti costantemente esuberante al fabbisogno medio, l'Ufficio di porto potrà disporre il passaggio di parte dei lavoratori stessi al ruolo di altre categorie. Darà la preferenza a coloro che richiedono volontariamente tale passaggio ed altrimenti disporrà d'autorità quello dei meno anziani.

Art. 10.

I lavoratori sono tenuti ad eseguire ogni operazione con diligenza ed a regola d'arte onde evitare danni al materiale, alle merci ed alle persone.

Art. 11.

In via di esperimento le tariffe pei compensi da attribuirsi agli operai del porto per il lavoro sui sandali e sulle banchine inerente al movimento dei cereali destinati ai Magazzini generali saranno le seguenti:

1° per il complesso delle seguenti operazioni:

Disormeggio dei galleggianti e loro ormeggio sottobordo ed a banchina durante le operazioni. Riormeggio a fine lavoro. Aggottamento necessario durante il lavoro. Distesa dei copertoni. Imbracatura e sbracatura della merce entro il galleggiante sottobordo delle navi con relativo disistivaggio e stivaggio nel galleggiante stesso, a tonnellata L. 1.90;

2° disistivaggio della merce e sua imbracatura, nel galleggiante, sotto le grue di banchina o suo apprestamento sotto altri apparecchi meccanici (o per le operazioni inverse), a tonnellata L. 1.10;

3° disistivaggio della merce e sua posa sulle spalle dei facchini che scendono a prenderla nel galleggiante (od operazione inversa), a tonnellata L. 1.90;

4° trasporto a spalla dal galleggiante al tavolone sistemato sulla soglia dell'ingresso del recinto dei Magazzini generali o viceversa, a tonnellata L. 2.

Con ordinanza del comandante del porto le tariffe sopra esposte saranno aumentate o diminuite in ragione degli aumenti o diminuzioni che si dovessero eventualmente verificare nelle corrispondenti tariffe ufficiali in vigore nel porto di Napoli posteriormente alla data del presente decreto.

Nel caso che l'opera dei lavoratori di ruolo fosse richiesta anche per il lavoro all'interno del recinto dei Magazzini generali i compensi saranno lasciati alla libera contrattazione delle parti.

Coi compensi suddetti tanto i marinai che i manovali si intendono obbligati, come è d'uso, ad ultimare entro la stessa giornata lo scarico ed il trasporto a soglia del recinto dei magazzini di tutto il quantitativo di merce sbarcato dalla nave entro l'orario normale di lavoro della giornata.

Per il lavoro straordinario che occorresse eseguire in protrazione a quello necessario a portare a magazzino il quantitativo suddetto, ovvero per il lavoro che, nelle operazioni di imbarco e di trasbordo, occorresse compiere oltre l'orario normale, sarà corrisposto sulle tariffe ordinarie sopra indicate un aumento del 50 % nei giorni feriali e del 100 % nei giorni festivi.

Il lavoro normale in giorno festivo verrà compensato coll'aumento del 50 % sulle tariffe ordinarie.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi e l'ufficio di porto di Torre Annunziata è incaricato della sua esecuzione e di provvedere con opportune ordinanze ad emanare le norme che si rendessero necessarie.

Roma, addì 5 febbraio 1925.

Il Ministro: CIANO.

ORDINANZA MINISTERIALE 24 giugno 1924.

Disposizioni concernenti gli stipendi dei maestri elementari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, che lo autorizza a regolare con ordinanza l'applicazione del decreto medesimo fino alla pubblicazione del relativo regolamento;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Ordina:

Art. 1.

Lo Stato rimborserà ai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, la differenza tra gli stipendi stabiliti dalla tabella *A*, annessa al R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e quelli di cui alla tabella *B*, annessa al R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129, diminuita della quota di L. 800 annue per insegnante, in corrispondenza al numero dei posti legalmente istituiti per i bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero.

Art. 2.

I maestri iscritti nei ruoli dei Regi provveditorati agli studi e quelli dei Comuni con autonomia scolastica conserveranno gli assegni personali e i miglioramenti di carriera di cui all'art. 11 del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777, riconosciuti al 30 aprile 1919.

Art. 3.

Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto, a datare dal 1° gennaio 1924 e fino a contraria disposizione, ad aumentare, in ragione di L. 800 annue per ogni insegnante preposto a scuole classificate e provvisorie, legalmente istituite, il contributo già consolidato, ai termini della legge 4 giugno 1911, n. 487, a carico dei Comuni le cui scuole sono amministrate dal provveditore agli studi.

Art. 4.

La valutazione del servizio, per i maestri già iscritti nel ruolo alla data della pubblicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, rimane quella stabilita per effetto dei Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1777, e 13 maggio 1920, n. 725.

La disposizione di cui al 2° comma dell'art. 5 si applica ai maestri trasferiti da uno ad altro Comune con autonomia scolastica e da Comune con autonomia scolastica al Comune le cui scuole sono amministrate dal provveditore e viceversa.

Art. 5.

Ogni anno il Ministero bandirà un concorso per titoli fra gli insegnanti elementari delle scuole per la scelta di quelli che potranno essere tenuti in missione, presso gli istituti superiori di magistero, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996.

Al concorso potranno prendere parte i soli insegnanti di ruolo delle scuole classificate.

Nel bando saranno indicate le norme di concorso.

Art. 6.

La riduzione di L. 780 dell'indennità caro-viveri, disposta con l'art. 16 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, riguarda soltanto i maestri iscritti nei ruoli dei Provveditorati agli studi.

Roma, addì 24 giugno 1924.

Il Ministro per la pubblica istruzione: GENTILE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomine nei Consigli provinciali di sanità di Verona e di Cagliari.

Con R. decreto 21 dicembre 1924, il sig. Giovanni Girelli è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Verona sino al 31 dicembre 1926.

Con R. decreto 21 dicembre 1924, il sig. prof. Luigi Piras è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari fino al 31 dicembre 1926.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 9 corr. in Zone, provincia di Lucca, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 12 febbraio 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 34

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	129 51	Belgio	123 25
Londra	115 39	Olanda	9 73
Svizzera	465 63	Pesos oro	21 72
Spagna	343 —	Pesos carta	9 63
Berlino (marco oro)	5 74	New-York	24 145
Vienna	0 034	Oro	465 88
Praga	71 15	Belgrado	39 50
Dollaro canadese	24 08	Budapest	0 0333
Romania	12 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 29
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	53 67
	5.00 % netto	97 92
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 48

Bollettino N. 35

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	128 77	Belgio	122 71
Londra	115 714	Olanda	9 76
Svizzera	466 65	Pesos oro	21 65
Spagna	344 68	Pesos carta	9 61
Berlino (marco oro)	5 76	New-York	24 203
Vienna	0 0341	Oro	467 —
Praga	71 70	Belgrado	39 75
Dollaro canadese	24 15	Budapest	0 0335
Romania	12 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 14
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	97 92
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 47

Bollettino N. 36

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	127 04	Belgio	122 07
Londra	116 177	Olanda	9 78
Svizzera	468 33	Pesos oro	21 84
Spagna	345 50	Pesos carta	9 61
Berlino (marco oro)	5 78	New-York	24 33
Vienna	0 034	Oro	469 45
Praga	71 70	Belgrado	39 70
Romania	12 40	Budapest	0 034
Dollaro canadese	24 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 10
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	97 91
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 52

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° aprile p. v. non avrà luogo, giacchè ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 fra il cessato Governo pontificio e i signori Eduardo Blount e Comp., è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 13 febbraio 1925.

Il direttore generale: N. CIRILLO.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	647887	21 —	Colaci Raffaella fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre *Angela* Imperato di Antonio, ved. di Colaci *Antonio*, dom. in Alessano (Lecce).	Colaci Raffaella fu *Vitantonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Maria-Angela* Imperato di Antonio, ved. di Colaci *Vitantonio*, dom. come contro.
»	647888	21 —	Colaci Luigi fu *Antonio* minore, ecc. come la precedente.	Colaci Luigi fu *Vitantonio*, minore, ecc. come la precedente.
Obbligazioni ferroviarie Cuneo 3 %	48	30 —	Segre *Leone* fu Salomone, dom. a Cherasco (Cuneo).	Segre *Isacco-Leone detto Leone* fu *Salomon* o Salomone *o Abram* Salomone, dom. come contro.
5 %	178658	5,000 —	*Montemurri* Salvatore fu Angelo, dom. in Palagiano (Lecce).	*Montemurro* Salvatore fu Angelo, dom. come contro.
3.50 %	719690	444.50	Congregazione di Carità di Sanfront (Cuneo); con usufr. vital. ad Ambrogio *Bartolomeo* fu Giuseppe dom. a Sanfront (Cuneo).	Congregazione di Carità di Sanfront (Cuneo); con usufr. vital. ad Ambrogio *Amedeo-Federico-Bartolomeo* fu Giuseppe, dom. come contro.
5 %	256025	930 —	Zuanelli Maria fu *Vittorio*, minore, sotto la patria potestà della madre Vassanelli Maria fu Luigi, ved. di Zuanelli *Vittorio*, dom. a Verona.	Zuanelli Maria fu *Cesare-Vittorio* detto *Vittorio*, minore, sotto la patria potestà della madre Vassanelli Maria fu Luigi, ved. di Zuanelli *Cesare-Vittorio*, dom. a Verona.
»	118739	40 —	Peralta Filippo, *Antonietta* e Serafino di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani.	Peralta Filippo, *Maria-Antonia* e Serafino di Francesco, minori, ecc. come contro.
»	59103	110 —	Marchelli *Angelo* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Lancini Bice, ved. Marchelli, dom. in Torino; con usufr. vital. a Lancini Bice fu Francesco suddetta.	Marchelli *Libero-Angelo-Francesco* fu Domenico, minore, ecc. come contro; con usufr. vital. come contro.
»	116470	130 —	Marchelli *Angelo* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Lancini Beatrice ved. Marchelli, dom. a Milano; con usufr. vital. come la precedente.	Marchelli *Libero-Angelo-Francesco* fu Domenico, ecc. come contro; con usufr. vital. come contro.
3.50 %	582204	70 —	Chiesa *Vincenzo* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Camogli (Genova); con usufr.	Chiesa *Bartolomeo-Carlo-Vincenzo* di Giuseppe, ecc. come contro; con usufr. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	582205	70 —	Chiesa *Vincenzina* di Giuseppe, minore ecc. come la precedente; e con usufr. come la precedente.	Chiesa *Maria-Vincenza-Rosa* di Giuseppe, ecc. come contro; con usufr. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	767	Cap. 6,000 —	*Brugaletta* Emanuele fu Gregorio.	*Brugaletto* Emanuele fu Gregorio.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	775	» 3,100 —	Vania *Luisa* fu Ignazio, minore, sotto la patria potestà della madre Quartodipalo *Emma*, ved. Vania.	Vania *Eloisa* fu Ignazio, minore, sotto la patria potestà della madre Quartodipalo *Emmanuella o Maria Emmanuella*, ved. Vania.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	594	» 6,300 —	Vania *Luisa* fu Ignazio, minore, ecc. come la precedente.	Vania *Eloisa* fu Ignazio, minore, ecc. come la precedente.
Buono Tesoro triennale 12ª emissione	101	» 26,000 —	Appiani *Rina* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bulgari Palmira fu Francesco, ved. Appiani.	Appiani *Catterina-Angela* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Bulgari Palmira fu Francesco ved. Appiani.
5 %	185485	5,000 —	Chiavelli Enrico fu Italo, dom. a Zelbio (Como).	Chiavelli Enrico fu Italo, *minore, sotto la patria potestà della madre De Gradi Olga di Gottardo*, ved. Chiavelli Italo, dom. a Zelbio (Como).
»	102921	565 —	Cauda Eugenia di Luigi, moglie di Pollini Luigi, dom. a Milano; con usufr. a Cauda Luigi fu Cesare e Crivelli *Luisa* fu Filippo coniugi, loro vita durante, congiuntamente e cumulativamente, dom. in Roma.	Intestata come contro; con usufr. a Cauda Luigi fu Cesare e Crivelli *Luigia* fu Filippo, loro vita durante, congiuntamente e cumulativamente, dom. a Roma.
»	19531	150 —	Zenone Clelia fu Giuseppe, moglie di Toniazzo Guglielmo, dom. a Verona; con usufr. vital. a Benso *Carolina* fu Francesco, ved. di Bona Felice, dom. in Alba (Cuneo).	Intestata come contro; con usufr. vital. a Benso *Gabriella-Carolina* fu Francesco, ecc. come contro.
»	85186	2895 —	Imbornone *Michelina* fu Baldassare, moglie di Cassar Raffaele, dom. a Sciacca (Girgenti).	Imbornone *Michelangela* fu Baldassare, moglie ecc. come contro.
3.50 %	427845	269.50	Gallo *Ines* fu Clemente, nubile, minore, sotto la patria potestà della madre Desolina Bassetti fu *Giovanni*, ved. *Clemente*, dom. a Casapinta (Novara).	Gallo *Gemma* fu Clemente, minore, sotto la patria potestà della madre Desolina Bassetti fu *Gio-Battista*, ved. *Gallo Clemente*, dom. come contro.
»	398627	73.50	Gallo *Ines* fu Clemente, minore, sotto la patria potestà della madre Desolina Bassetti fu *Giovanni*, ved. di Gallo Clemente, dom. a Casapinta (Novara).	(come sopra)
»	589335	10.50	Virgilio Teresa fu Errico, *nubile*, dom. a Picinisco (Caserta).	Virgilio Teresa fu Errico, *minore, sotto la patria potestà della madre Ferri Maria-Immacolata, ved. di Virgilio Errico*, dom. a Picinisco (Caserta).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.